



COMUNE DI MUSSOMELI

(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica, 1 - 93014 Mussomeli Tel. 0934/961111

PEC: comunemussomeli@legalmail.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	
N. 44 del reg. gen. Data 29-12-2023	OGGETTO: Art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" Ricognizione degli organismi partecipati dall'Ente alla data del 31 dicembre 2022.

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 19:00 e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo comune, in seduta pubblica in sessione Ordinaria partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

NIGRELLI Gianluca	P	Morreale Rosalia	P
SCHIFANO Giuseppina	P	Vullo Vincenzo Domenico	P
LO CONTE Sebastiano Domenico	A	MINGOIA Salvina	P
Valenza Jessica	P	MUNI' Vincenzo	P
MISURACA Calogero	A	MANTIO Maria Giuseppina	A
SORCE Adriana	A	COSTANZO Eugenia	P
SCIARRINO Saverio Cristiano	A	Mancino Ruggero Francesco	P
CASTIGLIONE Salvatore	P	CASTIGLIONE Silvana	P

Con la partecipazione del Segretario Generale, Francesco Piro

SOGGETTO PROPONENTE

SINDACO IL RESPONSABILE Data 22-12-2023	PROPONENTE CONSIGLIERE/RESP.AREA <i>Piro Francesco</i> Data 22-12-2023
---	---

PREMESSO che:

- con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 176, è stato approvato il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", rivisitando la relativa disciplina normativa;
- a tale riguardo, risulta utile richiamare le previsioni normative del medesimo decreto legislativo n. 175/2016:

1) articolo 4: rubrica "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche"

"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico - sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o

parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero – caseari".

2) articolo 20, rubrica "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche":

"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

3) articolo 24, rubrica "Revisione straordinaria delle partecipazioni":

"Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4,

ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, e' comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto - legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

Il provvedimento di ricognizione e' inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437 - ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437 - quater del codice civile.

A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437 - quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società e' posta in liquidazione.

Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro

del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile".

4) articolo 26, rubrica "Altre disposizioni transitorie":

"Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento e' fissato al 31 dicembre 2017 .

L'articolo 4 del presente decreto non é applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea.

Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.

Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione .

Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni degli articoli 4 , 17, 19 e 25 non si applicano alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6.

Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all'articolo 11, comma 6 e' adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.

Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «Si definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce»;

b) all'articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: «Per società partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata».

Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro il 31 luglio 2017.

Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali é trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché la società di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.

Per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.

Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante e' il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20 .

In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018".

- dato atto che i commi 27, 28 e 29, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*", (legge finanziaria), sono stati abrogati dall'articolo 28, comma 1, lettera f), del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

- richiamate le previsioni normative di cui **all'articolo 1 commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190**, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*", legge di stabilità 2015, che testualmente recitano:

- comma 611: "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*

b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*

d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni*".

comma 612. "*I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di*

controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33'.

RILEVATO l'obbligo di provvedere alla ricognizione delle partecipate secondo l'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 176;

DATO ATTO che l'adempimento di cui al richiamato art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 si integra con quanto prescritto dall'art. 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 nonché con le ulteriori specifiche previste dall'art. 24 del sopra citato testo unico (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 176);

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE:

- Il Comune di Mussomeli, come risulta dalle allegate schede, detiene una partecipazione nelle seguenti società:

- ATO 3 S.R.R. Caltanissetta - Provincia Nord, Società Consortile S.p.a. di nuova costituzione (rep. 19167/7980 del 22/10/2012) per una partecipazione dell'8,26% che corrisponde ad una quota di euro 10.104,00;
- ATO AMBIENTE CL1 Società per azioni in liquidazione, per una partecipazione del 7,64%;
- S.R.R. Servizi e Impianti, Società in house a responsabilità limitata, unipersonale, di nuova costituzione (rep. 26152 del 09/03/2017), alla quale il Comune partecipa in via indiretta in qualità di socio della SRR Caltanissetta - Provincia Nord;
- ATO IDRICO 6, Consorzio in liquidazione, con una partecipazione del 3,73%;
- Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo s.c.p.a., per una percentuale di partecipazione pari al 0,50% che corrisponde ad una quota di partecipazione di lire 1.000.000 pari ad euro 516,46;

- le tre società che gestiscono i rifiuti sono obbligatorie per legge e che le altre sono comunque riconducibili al perimetro delle attività indicate dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016;

RITENUTA la competenza del Consiglio comunale per l'approvazione della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 32 della legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991, che attribuisce alla competenza dell'Organo consiliare "*l'organizzazione dei servizi pubblici, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione*";

RILEVATO che la presente proposta di deliberazione dovrà acquisire il parere preventivo di regolarità tecnica, di regolarità contabile, e dovrà essere sottoposta al Collegio dei revisori dei conti;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 27/04/2017 ad oggetto "Ricognizione organismi partecipati e approvazione piano operativo di razionalizzazione

delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1. Commi 611 e 612 della Legge 23/12/2014 n. 190";

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 28/09/2017 ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, del Decreto Legislativo 19/08/2016 n. 175. Ricognizione partecipazioni possedute";

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 02/03/2018 di presa atto ad oggetto "Presa d'atto dell'avvio della nuova gestione del Servizio di raccolta rifiuti nei comuni dell'ATO 3 attraverso la "S.R.R. Servizi ed impianti s.r.l.";

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 27/12/2022, avente ad oggetto "Art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.. – Ricognizione organismi partecipati alla data del 31/12/2021";

VISTO l'allegata ricognizione delle Società, costituente parte integrante e sostanziale della presente;

VISTE le Linee Guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D. Lgs. n. 175/2016" - "Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014";

VISTA la nota del Sindaco prot. n. 21821 del 13 novembre 2018 ad oggetto "Razionalizzazione partecipazioni comunali" di incarico al Segretario Generale di occuparsi della materia;

INOLTRE.

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";

VISTI, in particolare, i seguenti articoli del medesimo del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201:

- articolo 14:

"Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti

infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario".

- articolo 30, avente rubrica "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali", che, testualmente, recita:

comma 1: "I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

comma 2: "La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del

2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

comma 3: "In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

- articolo 31, avente rubrica "Trasparenza nei servizi pubblici locali" che dispone quanto segue:

comma 1: "Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.

comma 2. "Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

comma 3. "I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.

comma 4. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalità di cui al comma 3:

a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui contratti pubblici;

b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico locale pubblicate dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) gli atti e gli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali.

comma 5. "Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi disponibili dall'ente che li produce in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005".

comma 6. "Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le Autorità di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente".

DATO ATTO che la prima ricognizione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2023;

VISTA la relazione contenente la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dell'Ente al 31.12.2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, da approvare entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022;

VISTO il comunicato del 22 febbraio 2023 del Presidente dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);

VISTO il comunicato del 27 giugno 2023 del Presidente dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto comunale vigente;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 7/2019 e successive modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2 - di approvare, di conseguenza, la ricognizione per fini di revisione periodica, aggiornata al 31 dicembre 2022, delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dando atto che, sulla base della ricognizione effettuata, non sussistono motivazioni per l'adozione di un piano di riassetto che preveda l'adozione di misure di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'Ente;

3 - di trasmettere detta ricognizione, che, in allegato alla presente sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicare lo stesso sul sito *internet* del Comune, all'albo pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente";

4 - di trasmettere copia della delibera ricognitiva alla Struttura di monitoraggio;

5 - di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

- 6** - di incaricare l'ufficio ragioneria di curare gli adempimenti relativi al controllo dei bilanci delle società e alla trasmissione dell'atto deliberativo approvativo della presente e dei dati scaturenti dalla presente alla Corte dei Conti;
- 7** - di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 8** - di approvare, inoltre, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dell'Ente al 31.12.2022, contenuta nella relazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 9** - di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991, immediatamente esecutiva, in considerazione del termine del 31 dicembre 2023 per gli adempimenti correlati all'odierna ricognizione;
- 10** - di provvedere per la tempestiva pubblicazione della deliberazione che si propone di adottare sul sito web istituzionale dell'Ente e per la trasmissione all'ANAC della relazione annuale di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, per la pubblicazione sul sito dell'ANAC nella sezione portale telematico «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica».

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla **regolarità tecnica Favorevole** (attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa)Addì, 22-12-2023

Il responsabile dell'Area

Francesco Piro

Parere in ordine alla **regolarità contabile Favorevole (Attestazione di copertura finanziaria)**Addì, 24-12-2023

Il responsabile dell'Area

DOTT.SSA Maria Vincenza CASTIGLIONE

CONSIGLIO COMUNALE del 29 dicembre 2023, ore 19,00/CC 44-2023/Seduta ordinaria, di prosecuzione.

OGGETTO: *art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche". Ricognizione degli organismi partecipati dall'Ente alla data del 31 dicembre 2022*

/Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale gli interventi sono riportati nel verbale unico riepilogativo di seduta/.

IL PRESIDENTE, in prosecuzione, passa alla trattazione dell'argomento posto al n. 8 dell'o.d.g. concernente l'oggetto.

Su invito del Presidente, **il Sindaco** illustra la proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale.

Ultimata l'illustrazione della proposta da parte del Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale, verificato che nessun Consigliere comunale chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di cui in oggetto.

Con votazione palese, per appello nominale, la proposta di cui in oggetto viene approvata con n. 11 voti unanimi favorevoli (*Schifano Giuseppina, Valenza Jessica, Nigrelli Gianluca, Castiglione Salvatore, Morreale Rosalia, Vullo Vincenzo Domenico, Mingoia Salvina, Muni Vincenzo, Costanzo Eugenia, Mancino Ruggero Francesco e Castiglione Silvana*),

n. 0 astenuti;

n. 0 contrari;

n. 5 assenti (*Lo Conte Sebastiano Domenico, Misuraca Calogero, Sorce Adriana, Sciarrino Saverio Cristiano, e Mantio Maria Giuseppina*).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione: "art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche". Ricognizione degli organismi partecipati dall'Ente alla data del 31 dicembre 2022", come riportata nella proposta di deliberazione che precede;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 276/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal segretario comunale Francesco Piro;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 276/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Responsabile dell'Area Finanziaria, dott.ssa Maria Vincenza Castiglione;

VISTO il parere reso dal Collegio dei revisori dei conti, prot. n. 23.280 del 29 dicembre 2023, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

UDITO l'intervento del Presidente;

UDITO l'intervento del Sindaco;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di approvazione;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra l'altro, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l'art. 184 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;

VISTO l'esito unanime favorevole della votazione;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 7/2019 e successive modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2 - di approvare, di conseguenza, la ricognizione per fini di revisione periodica, aggiornata al 31 dicembre 2022, delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dando atto che, sulla base della ricognizione effettuata, non sussistono motivazioni per l'adozione di un piano di riassetto che preveda l'adozione di misure di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'Ente;

3 - di trasmettere detta ricognizione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicare lo stesso sul sito internet del Comune, all'albo pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente";

4 - di trasmettere copia della delibera ricognitiva alla Struttura di monitoraggio;

5 - di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

6 - di incaricare l'ufficio ragioneria di curare gli adempimenti relativi al controllo dei bilanci delle società e alla trasmissione dell'atto deliberativo approvativo della presente e dei dati scaturenti dalla presente alla Corte dei Conti;

7 - di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

8 - di approvare, inoltre, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dell'Ente al 31.12.2022, contenuta nella relazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

9 - di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991, immediatamente esecutiva, in considerazione del termine del 31 dicembre 2023 per gli adempimenti correlati all'odierna ricognizione;

10 - di provvedere per la tempestiva pubblicazione della deliberazione che si propone di adottare sul sito web istituzionale dell'Ente e per la trasmissione all'ANAC della relazione annuale di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, per la pubblicazione sul sito dell'ANAC nella sezione portale telematico «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica».

Successivamente, **il Presidente**, ritenuto che si debba dare immediata attuazione al presente atto, invita il Consiglio comunale a votare per dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. Con votazione palese, per alzata e seduta, la proposta viene approvata

con n. 11 voti unanimi favorevoli (*Schifano Giuseppina, Valenza Jessica, Nigrelli Gianluca, Castiglione Salvatore, Morreale Rosalia, Vullo Vincenzo Domenico, Mingoia Salvina, Muni Vincenzo, Costanzo Eugenia, Mancino Ruggero Francesco e Castiglione Silvana*),

n. 0 astenuti;

n. 0 contrari;

n. 5 assenti (*Lo Conte Sebastiano Domenico, Misuraca Calogero, Sorce Adriana, Sciarrino Saverio Cristiano, e Mantio Maria Giuseppina*).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "*art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche". Ricognizione degli organismi partecipati dall'Ente alla data del 31 dicembre 2022*";

UDITI gli interventi del Presidente del Consiglio comunale e dell'Assessore Jessica Valenza;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che reca anche norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTO che la proposta di dichiarazione d'immediata esecutività sia meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 184 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;

VISTO l'esito della superiore votazione;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Quindi, ACCERTATO che nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente passa alla trattazione del punto 9 dell'ordine del giorno.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente
F.TO AVV. Gianluca NIGRELLI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO Giuseppina SCHIFANO

IL Segretario Generale
F.TO Francesco Piro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
(Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991)

Dalla Residenza Municipale 29-12-2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line il 04-01-2024 (n. 23 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 23 reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 04-01-2024 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE